



Decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1957, n. 818

Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana 17 settembre 1957, n. 231

Norme di attuazione e di coordinamento della L. 4 aprile 1952, n.818, sul riordinamento delle pensioni dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti.

TITOLO I - I contributi CAPO I - Contributi obbligatori

Articolo 8

Contributi indebitamente versati

I contributi o le quote di contributo di cui al presente decreto indebitamente versati non sono computabili agli effetti del diritto alle prestazioni o della misura di esse e sono rimborsabili al datore di lavoro anche per la quota trattenuta al lavoratore, al quale deve essere restituita. Rimangono tuttavia acquisiti alle singole gestioni e sono computabili agli effetti sopra indicati i contributi per i quali l'accertamento dell'indebito versamento sia posteriore di oltre cinque anni alla data in cui il versamento stesso e` stato effettuato.

Nel caso che il datore di lavoro non abbia richiesto il rimborso dei contributi per il quinquennio anteriore all'accertamento dell'indebito versamento, l'importo dei contributi versati all'assicurazione per invalidita`, la vecchiaia e i superstiti e al Fondo adeguamento e` restituito d'ufficio all'assicurato o ai suoi superstiti all'atto della liquidazione della pensione, computando i contributi a percentuale con riferimento alla retribuzione media della classe cui appartengono i singoli contributi base. All'atto della liquidazione della pensione, diretta o indiretta, sono altresi` restituite le somme eventualmente versate per i contributi base in eccedenza al contributo della classe massima.

[I contributi volontari dichiarati indebiti e versati nel quinquennio anteriore all'accertamento dell'indebito versamento sono rimborsati d'ufficio all'assicurato o ai suoi aventi causa].(1)

(1) Il presente comma è stato abrogato dall'art. 16, D.P.R. 31.12.1971, n. 1432 (G.U. 22.05.1972, n. 131).

Lex24 - Gruppo 24 ORE Pagina 1 / 1